



ESTRATTO DEL VERBALE ASSEMBLEA N° 1/2025

L'anno 2025 il giorno 8 del mese di Febbraio in prima convocazione alle ore 15:30 e in seconda convocazione alle ore 16:00 presso la sede sociale, provvisoria di Via dello Stallone, n. 12, Avane, Comune di Vecchiano, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'AtTieSse Associazione Teatro Spettacolo, come da avviso inviato agli associati in data 23/01/2025 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione variazione Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al "Codice del Terzo Settore".
2. Approvazione bilancio consuntivo 2024;
3. Approvazione bilancio previsionale 2025;
4. Organizzazione saggio di fine anno laboratorio teatrale ragazzi;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti n.24 associati su 37 iscritti.

Alle ore 16.00 il Presidente Michelangelo Roncella, rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo quanto stabilito dall'Art 10 e che il numero delle persone presenti è superiore al minimo richiesto dall'art.12 del vigente Statuto, pertanto dichiara valida e aperta l'Assemblea e prima di procedere alla discussione propone come segretario verbalizzante la socia Mariacristina Ulivieri.

Chiede il voto di tale proposta:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente verificata e fatta constatare ai presenti la validità dell'Assemblea Straordinaria, per deliberare sul punto 1 all'ordine del giorno "approvazione variazione Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore", dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra le motivazioni della convocazione dell'Assemblea Straordinaria (art. 10 del vigente statuto dell'Associazione) come di seguito riportato:

A seguito dell'approvazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto anche come "Codice del Terzo Settore" (o CTS) si rende necessario adeguare lo Statuto per uniformarlo alla normativa in vigore, in quanto lo Statuto attuale, seppur già adeguato nel 2019, contiene ancora alcune carenze.

AtTieSse Associazione Teatro Spettacolo
C.F. 93035630503



Il presidente evidenzia quali sono le modifiche necessarie, motivando ogni discostamento dall'attuale Statuto che riporta, nella versione da porre in votazione, all'art 2 "L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi".

Tale modifica calca appieno quella che è stata l'attività passata ed attuale dell'Associazione e comporta il passaggio da Organizzazione di Volontariato (OdV) ad Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente legge l'intero Statuto modificato e successivamente chiede ai soci presenti se siano necessari chiarimenti o se vi siano ulteriori proposte.

Nessuno dei soci interviene.

Il presidente pone in votazione lo Statuto modificato come al punto all'ordine del giorno: "approvazione variazione Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione del punto 1 all'OdG dell'Assemblea Straordinaria, ringrazia, e dopo aver letto il presente verbale, chiede di metterlo in votazione al fine degli adempimenti necessari presso l'Agenzia delle Entrate e il RUNTS (Registro Unico del Terzo settore) allegando il nuovo Statuto.

L'assemblea esprime voto favorevole all'unanimità.

Alle ore 16:40 dichiara conclusa la discussione del punto 1 e si passa alla discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.

Il Segretario

Mariacristina Olivieri

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

Michelangelo Roncella

05 MAR. 2025

Registrato 145 SERIE III

FUNZIONARIO

AtTieSse Associazione Teatro Spettacolo
C.F. 93035630503



STATUTO

AtTieSse Associazione Teatro Spettacolo APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "AtTieSse - Associazione Teatro Spettacolo APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Vecchiano e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

Lo scopo dell'Associazione fondata nel 1996 è quello di continuare a promuovere e diffondere la cultura e l'inclusione sociale attraverso il teatro e altre forme di espressione simili.

L'Associazione gestisce ogni attività finalizzata alla formazione e alla promozione della cultura, dell'arte, di attività ricreative e sportive, collaborando inoltre a forme partecipative di inclusione, nella normale attività, di persone con diverse abilità e bisogni di solidarietà sociale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà realizzare e/o organizzare:

- ❖ opere teatrali di varia natura, nonché attività di recitazione, tra cui l'insegnamento e laboratori aperti a tutti;
- ❖ lettura di testi, recital e spettacoli vari;
- ❖ mostre, conferenze e incontri culturali;
- ❖ gite di interesse culturale;
- ❖ produzione, gestione e realizzazione di supporti audiovisivi;
- ❖ pubblicazioni in genere;
- ❖ partecipazione alla vita socio-culturale locale;
- ❖ rassegne teatrali o cinematografiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione, di seguito chiamato Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.



Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà fare, entro 60 gg, ricorso in Assemblea che deciderà, se non appositamente convocata, nella prima riunione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa senza giustificato motivo entro 30 gg dal sollecito.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo, che è l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto; per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.



Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.



L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto in prima convocazione è necessaria la presenza dei 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole 2/3 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione valgono le stesse regole previste per la modifica dello Statuto

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri compiti, questo organo:

- a. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. determina le linee generali programmatiche delle attività secondo le linee indicate dall'Assemblea;
- c. predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- d. stabilisce le quote che i Soci debbono versare a seconda delle esigenze sociali e delle condizioni finanziarie dell'Associazione;
- e. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- f. verifica l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati e ne delibera l'accettazione;



- g. delibera **sull'adesione** e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private con finalità affini a quelle dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;
- h. delibera **sull'accettazione** di donazioni e lasciti testamentari;
- i. designa eventuali collaboratori tecnici preposti alle varie attività dell'Associazione tra cui quella di promozione e fruizione dei materiali prodotti o degli eventi organizzati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominali dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,



art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di beni, eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 12 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.



ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati o come definito dall'art 36 del CTS e s.m.i.



ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.